

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1465/91 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1991

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(6)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, dal regolamento (CEE) n. 1189/90 del Consiglio <sup>(7)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1191/90 del Consiglio <sup>(8)</sup>;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1990/1991 è stata

fissata dal regolamento (CEE) n. 2510/90 della Commissione <sup>(9)</sup>;considerando che il prezzo limite per l'aiuto e il prezzo minimo fissati dal Consiglio sono ridotti dal regolamento (CEE) n. 1755/90 della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci fissati in ecu dal Consiglio e ridotti a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 <sup>(10)</sup>;

considerando che, in assenza del prezzo limite per l'aiuto, del prezzo di obiettivo dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci e dell'adeguamento dell'importo dell'aiuto derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, è stato possibile calcolare l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per tale campagna solo in via provvisoria, conformemente alle proposte di prezzo presentate dalla Commissione al Consiglio; che tale importo deve essere pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno noti i prezzi e le misure connesse nonché le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezione fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 <sup>(12)</sup>, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio <sup>(13)</sup>, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 203 dell'1. 8. 1990, pag. 56.<sup>(5)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 37.<sup>(8)</sup> GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 40.<sup>(9)</sup> GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 8.<sup>(10)</sup> GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 18.<sup>(11)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.<sup>(12)</sup> GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.<sup>(13)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(2)</sup>;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1834/90 della Commissione<sup>(3)</sup>; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risul-

tante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1991/1992 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato e sostituito a decorrere dal 1° giugno 1991 per tener conto dei prezzi e delle misure connesse relativi alla campagna di commercializzazione 1991/1992 nonché delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 94.

## ALLEGATO I

## Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

*(in ECU per 100 kg)*

	Corrente 6	1° term. 7 (1)	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)	5° term. 11 (1)	6° term. 12 (1)
<b>Piselli utilizzati :</b>							
— in Spagna	6,681	4,537	4,537	4,695	4,853	5,011	5,169
— in Portogallo	6,699	4,555	4,555	4,713	4,871	5,029	5,187
— in un altro Stato membro	6,834	4,690	4,690	4,848	5,006	5,164	5,322
<b>Fave e favette utilizzate :</b>							
— in Spagna	6,834	4,690	4,690	4,848	5,006	5,164	5,322
— in Portogallo	6,699	4,555	4,555	4,713	4,871	5,029	5,187
— in un altro Stato membro	6,834	4,690	4,690	4,848	5,006	5,164	5,322

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

*(in ECU per 100 kg)*

	Corrente 6	1° term. 7 (1)	2° term. 8 (1)	3° term. 9 (1)	4° term. 10 (1)	5° term. 11 (1)	6° term. 12 (1)
<b>A. Piselli utilizzati :</b>							
— in Spagna	9,061	6,377	6,505	6,663	6,820	6,892	7,049
— in Portogallo	9,113	6,435	6,563	6,720	6,878	6,950	7,108
— in un altro Stato membro	9,113	6,435	6,563	6,720	6,878	6,950	7,108
<b>B. Fave, favette utilizzate :</b>							
— in Spagna	9,061	6,377	6,505	6,663	6,820	6,892	7,049
— in Portogallo	9,113	6,435	6,563	6,720	6,878	6,950	7,108
— in un altro Stato membro	9,113	6,435	6,563	6,720	6,878	6,950	7,108
<b>C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :</b>							
— in Spagna	10,729	8,859	9,030	9,030	9,030	8,916	8,916
— in Portogallo	10,798	8,937	9,107	9,107	9,107	8,994	8,994
— in un altro Stato membro	10,798	8,937	9,107	9,107	9,107	8,994	8,994
<b>D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :</b>							
— in Spagna	10,729	8,859	9,030	9,030	9,030	8,916	8,916
— in Portogallo	10,798	8,937	9,107	9,107	9,107	8,994	8,994
— in un altro Stato membro	10,798	8,937	9,107	9,107	9,107	8,994	8,994







## ALLEGATO VIII

## Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	30,05	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	5,56	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	1,46	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	152,73	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	94,97	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	4,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,544	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	1090	5	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	1,64	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	129,16	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,483	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## ALLEGATO IX

## Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4032	7,84195	2,05586	225,214	127,286	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	179,188	0,694000

(<sup>1</sup>) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/192, conformemente, in particolare :

- alle proposte della Commissione relative alla campagna di commercializzazione 1991/1992 in materia di prezzo di obiettivo, di prezzo limite per l'aiuto e di maggiorazioni mensili ;
- all' derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti nonché ai tassi di conversione agricoli applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991.